



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 26 luglio 2012 n.88

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 12 luglio 2012;
ValendoCi delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA
REPUBBLICA DI POLONIA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA
FISCALE, FIRMATO A SAN MARINO IL 31 MARZO 2012**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Polonia sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato a San Marino il 31 marzo 2012 (Allegato A), a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 luglio 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini - Italo Righi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

ACCORDO TRA

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

E

LA REPUBBLICA DI POLONIA

SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

La Repubblica di San Marino e la Repubblica di Polonia («le Parti Contraenti»), desiderando creare le condizioni per la cooperazione e lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti Contraenti forniscono assistenza attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all'amministrazione ed attuazione delle leggi interne delle Parti Contraenti concernenti le imposte contemplate nel presente Accordo. Tali informazioni includono le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all'applicazione dei crediti d'imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale. Lo scambio di informazioni ha luogo conformemente alle disposizioni del presente Accordo e secondo le modalità di riservatezza di cui all'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa della Parte richiesta restano applicabili nella misura in cui non impediscono né ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

Articolo 2

Giurisdizione

Una Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non siano né detenute dalle proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3

Imposte contemplate

1. Il presente Accordo si applica alle seguenti imposte applicate dalle Parti Contraenti:
 - (a) nel caso di San Marino:
 - (i) all'imposta generale sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche e delle imprese individuali;
 - (ii) all'imposta sui beni importati destinati al consumo interno.
 - (b) nel caso della Polonia:
 - (i) all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - (ii) all'imposta sui redditi delle società;
 - (iii) all'imposta sui beni e sui servizi.
2. Il presente Accordo si applica anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente simili istituite successivamente alla data della firma del presente Accordo, in aggiunta, o in luogo di imposte esistenti.
3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si notificano reciprocamente ogni modifica rilevante apportata alla tassazione e alle relative misure di raccolta delle informazioni previste nell'Accordo.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione:

a) con il termine “Parte Contraente” si intende la Polonia o San Marino a seconda del contesto;

b) con il termine “San Marino” si intende il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

c) con il termine “Polonia” si intende la Repubblica di Polonia e, qualora usato in senso geografico, tale termine designa il territorio della Repubblica di Polonia e ogni area adiacente alle acque territoriali della Repubblica di Polonia entro cui, ai sensi delle leggi della Polonia e conformemente al diritto internazionale, i diritti della Polonia relativi all’ esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali del fondale marino e del suo sottosuolo possono essere esercitati;

d) con il termine “autorità competente” si intende:

i) a San Marino, l’Ufficio Centrale di Collegamento (CLO), quale autorità designata dalla legislazione interna ai fini dello scambio di informazioni;

ii) in Polonia, il Ministro delle Finanze o suo rappresentante autorizzato;

e) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

f) con il termine “società” si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;

g) con il termine “società quotata in borsa” si intende qualsiasi società la cui principale tipologia di azioni è quotata in una borsa valori riconosciuta, a condizione che le sue azioni quotate in borsa possano essere prontamente acquistate o vendute da chiunque. Le azioni

possono essere acquistate o vendute “da chiunque” se la compravendita di azioni non è implicitamente o esplicitamente limitata ad un gruppo ristretto di investitori;

h) con l’espressione “principale tipologia di azioni” si intende la tipologia o le tipologie di azioni che rappresentano la maggioranza delle quote di diritto di voto e del valore della società;

i) con l’espressione “borsa valori riconosciuta” si intende qualsiasi borsa valori concordata dalle autorità competenti degli Stati Contraenti;

j) con l’espressione “fondo o schema collettivo di investimento” si intende qualsiasi veicolo comune di investimento, a prescindere dalla forma giuridica. Con l’espressione “fondo o schema pubblico di investimento comune” si intende qualsiasi fondo o schema di investimento comune, a patto che le quote fondiarie, le quote societarie o altre partecipazioni nel fondo o nello schema siano prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili da chiunque. Le quote fondiarie, le quote societarie o altre partecipazioni nel fondo o nello schema possono essere prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili “da chiunque” se l’acquisto, vendita o riscatto non sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un gruppo ristretto di investitori;

k) con il termine “imposta” si intende ogni imposta alla quale si applica il presente Accordo;

l) con il termine “Parte richiedente” si intende la Parte Contraente che richiede le informazioni;

m) con il termine “Parte richiesta” si intende la Parte Contraente a cui è stato richiesto di fornire informazioni;

n) con l’espressione “misure per la raccolta di informazioni” si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

o) con il termine “informazioni” si intende ogni fatto, dichiarazione o registrazione in qualsiasi forma;

p) con il termine “materia fiscale penale” si intende la materia fiscale che implica una condotta dolosa passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali della Parte richiedente, compresi tutti i casi in cui una persona è stata notificata del fatto che sono stati istituiti a suo carico procedimenti in tale materia;

q) con l’espressione “legislazione penale” si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai sensi del diritto interno, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti;

2. Per quanto concerne l’applicazione del presente Accordo in ogni momento ad opera di una Parte Contraente, ogni termine non definito nell’Accordo stesso, a meno che il contesto non richieda diversamente, ha il significato che ha in quel momento secondo il diritto di quella Parte, e ogni significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili di quella Parte prevale sul significato attribuito a quel termine in base ad altre leggi di quella Parte.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. L’autorità competente della Parte richiesta fornirà su richiesta le informazioni di cui all’articolo 1. Tali informazioni dovranno essere scambiate a prescindere dal fatto che la condotta soggetta a verifica costituisca reato penale ai sensi della legislazione della Parte richiesta, purché tale condotta sia stata posta in essere all’interno della Parte richiesta.

2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizzerà tutte le adeguate misure per la raccolta delle informazioni necessarie al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste,

anche nel caso in cui la Parte richiasta non necessiti di quelle informazioni per i propri fini fiscali.

3. Qualora specificamente interpellata dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte richiasta dovrà fornire le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalla propria legislazione interna, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente dovrà assicurare che le proprie autorità competenti, ai fini specificati all'Articolo 1 dell'Accordo, abbiano il potere di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari ed ogni soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria, ivi compresi interposti e amministratori fiduciari;

b) informazioni relative ai rapporti di proprietà di società, società di persone, trust, fondazioni e altre persone comprese, entro i limiti di cui all'Articolo 2, informazioni sulla proprietà relative a qualsiasi altra persona che fa parte di una catena partecipativa; nel caso di trust, informazioni su fiducianti, amministratori fiduciari (trustee) e beneficiari; nel caso di fondazioni, informazioni sui fondatori, membri del consiglio della fondazione e beneficiari e informazioni equivalenti nel caso di entità che non siano né trust né fondazioni. Inoltre, il presente Accordo non crea per gli Stati Contraenti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sui rapporti di proprietà di società quotate in borsa o di fondi e schemi pubblici di investimento comune, a meno che tali informazioni possano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate.

5. L'autorità competente della Parte richiedente fornirà le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte richiesta al momento di inoltrare una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo al fine di dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni alla richiesta:

- a) l'identità della persona sotto esame o indagine;
- b) una dichiarazione delle informazioni ricercate, compresa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte richiesta;
- c) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
- d) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nella Parte richiesta, o che siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione della Parte richiesta;
- e) nella misura in cui conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;
- f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative della Parte richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione della Parte richiedente, allora l'autorità competente della Parte richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi della Parte richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
- g) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.

6. L'autorità competente della Parte richiesta è tenuta a trasmettere le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo

possibile. Per assicurare una risposta tempestiva, l'autorità competente della Parte richiesta:

- a) dovrà dare conferma di ricezione della domanda per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente e, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, informerà detta autorità di eventuali lacune nella domanda;
- b) qualora l'autorità competente della Parte richiesta non abbia potuto ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni a partire dalla ricezione della domanda, compreso il caso in cui abbia incontrato ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, ne informerà immediatamente la Parte richiedente spiegando i motivi di tale impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Articolo 6

Accertamenti fiscali all'estero

1. Una Parte Contraente può autorizzare, in seguito al ricevimento di una comunicazione inviata dalla Parte richiedente con ragionevole anticipo, i rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte Contraente ad entrare nel territorio della Parte per prima menzionata per interrogare le persone ed esaminare documenti con il consenso scritto preventivo delle persone interessate. L'autorità competente della seconda Parte menzionata notifica all'autorità competente della Parte per prima menzionata la data e il luogo dell'incontro previsto con le persone fisiche interessate.

2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte Contraente, l'autorità competente dell'altra Parte Contraente può consentire ai rappresentanti dell'autorità competente della prima Parte menzionata di essere presenti durante la fase rilevante di un accertamento fiscale nella seconda Parte menzionata.

3. Se viene accolta la richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità competente della Parte Contraente che conduce l'accertamento notifica quanto prima all'autorità competente dell'altra Parte la data ed il luogo dell'accertamento, l'autorità o il funzionario designato alla conduzione dell'accertamento nonché le procedure e condizioni previste dalla Parte per prima menzionata per la conduzione dell'accertamento stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione dell'accertamento fiscale vengono prese dalla Parte che conduce l'accertamento stesso.

Articolo 7

Possibilità di rifiutare una richiesta

1. L'autorità competente della Parte richiesta può rifiutare l'assistenza:
 - a) qualora la richiesta non sia conforme al presente Accordo;
 - b) qualora la Parte richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione dei casi in cui il ricorso a tali mezzi avrebbe dato luogo a difficoltà sproporzionate;
 - c) qualora la comunicazione delle informazioni richieste sia contraria all'ordine pubblico della Parte richiesta.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l'obbligo di fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o d'ufficio o una procedura commerciale. Nonostante quanto sopra, le informazioni del tipo di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non vengono trattate come segreto o procedura commerciale semplicemente perché soddisfano i criteri di quel paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero

comunicazioni riservate tra un cliente ed un avvocato, procuratore legale o altro rappresentante legale abilitato laddove tali comunicazioni siano:

- a) prodotte ai fini della richiesta o prestazione di consulenza legale; o
- b) prodotte ai fini del loro utilizzo in procedimenti giudiziari in corso o previsti.

4. Una richiesta di informazioni non può essere respinta adducendo il motivo che il credito d'imposta che ha dato luogo alla richiesta è oggetto di contenzioso.

5. La Parte richiesta può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni vengono richieste dalla Parte richiedente per amministrare o attuare una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, ovvero un obbligo correlato, che discrimina un cittadino della Parte richiesta rispetto ad un cittadino della Parte richiedente in circostanze identiche.

Articolo 8

Riservatezza

Le informazioni ricevute da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo vengono trattate come riservate e possono essere comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte contemplate dal presente Accordo, dell'attuazione o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Tali persone o autorità utilizzano le informazioni solo per questi scopi. Esse possono servirsi di tali informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere rese note a nessun'altra persona, entità o autorità, o a nessun'altra giurisdizione senza l'espreso consenso scritto dell'autorità competente della Parte richiesta.

Articolo 9

Costi

I costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza sono concordati dalle Parti Contraenti. I costi straordinari sostenuti per la fornitura di assistenza sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 10

Legislazione applicativa

Le Parti Contraenti emanano ogni legislazione necessaria al fine di ottemperare e dare effetto ai termini del presente Accordo.

Articolo 11

Procedura di reciproco accordo

1. Laddove sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti in merito all'attuazione o interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti cercano di risolvere la questione mediante reciproco accordo.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare conformemente agli Articoli 5 e 6.
3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono consultarsi direttamente ai fini del raggiungimento di un accordo in conformità con il presente Articolo.
4. Le Parti Contraenti possono concordare altre forme di risoluzione delle controversie.

Articolo 12
Entrata in vigore

1. Ognuna delle Parti Contraenti notifica all'altra attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al ricevimento dell'ultima di queste notifiche e avrà effetto con riguardo:
 - a) alle questioni fiscali penali, a quella data;
 - b) a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1, per i periodi imponibili che iniziano il o dopo il primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'Accordo entra in vigore ovvero, laddove non vi sia alcun periodo imponibile, per tutte le imposte che insorgono il o dopo il primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'Accordo entra in vigore.

Articolo 13
Denuncia

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino alla sua denuncia ad opera di una Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare l'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente. In tal caso, l'Accordo cessa di avere effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia ad opera dell'altra Parte Contraente.

2. Nel caso di denuncia, entrambe le Parti resteranno vincolate alle disposizioni dell'Articolo 8 con riguardo alle informazioni ottenute ai sensi del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato l'Accordo.

Fatto a San Marino il 31 marzo 2012, in duplice esemplare nelle lingue italiana, polacca e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per la Repubblica di San Marino
Antonella Mularoni

Per la Repubblica di Polonia
Wojciech Ponikiewski